

ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lezioni, consulenze e diritti d'autore

Il giudice di merito deve verificare, per l'assoggettamento all'Irap dei compensi percepiti dal dottore commercialista per lezioni, articoli, libri e consulenze tecniche, se gli stessi siano stati conseguiti avvalendosi dell'autonoma organizzazione dell'attività. In caso contrario il tributo non è dovuto se è possibile distinguere i compensi derivanti da ciascuna attività (Cassazione, ordinanza 12052/2018)

Non è soggetto a Irap il compenso derivante dall'attività di consulente tecnico svolta senza autonoma organizzazione (Cassazione, ordinanze 3790/2018, 30395/2017 e 3434/2012)

SOCIETÀ

Attività di sindaco e amministratore

Il dottore commercialista non deve assoggettare a Irap i compensi per l'attività di sindaco, revisore o amministratore di società se si avvale dell'organizzazione di terzi ed è possibile distinguere tali compensi da quelli professionali (Cassazione, ordinanze 3790 e 14790/2018, 28988 e 21161/2017)

L'imposta non è dovuta anche se nello stesso stabile e nello studio del professionista sono ubicate le sedi legali di alcune società in cui lo stesso esercita l'attività di sindaco, «caratterizzata da requisiti civilistici di personalità, indipendenza e collegialità» (Cassazione, ordinanza 30395/2017)

ORGANIZZAZIONE

Attività svolte presso terzi

Per l'assoggettamento a Irap dei proventi dell'avvocato che svolge attività presso strutture «terze» il giudice di merito deve verificare se lo stesso abbia o meno assunto un «ruolo organizzativo» (Cassazione, ordinanza 14788/2018)

L'architetto socio e amministratore della società che mette a disposizione «locali, struttura organizzativa e servizi» per la consulenza e la redazione di perizie non deve assoggettare a Irap i relativi compensi se tale struttura fa capo alla società e non sussistono «elementi sintomatici del ruolo organizzativo assunto dal professionista» (Cassazione, ordinanza 14339/2018)